

se corrisponda al vero che alcuni militari siano stati soggetti al pagamento di tangenti per poter essere impiegati in missione;

se vi siano delle inchieste ancora in corso al fine di debellare il fenomeno ed individuare i colpevoli;

se per quanto consti al Governo, vi sia il ragionevole dubbio che il sistema di pagamenti di tangenti è tuttora in funzione ed è consolidato nel sistema.

(4-10596)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

PISTONE e MAURANDI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 25 maggio 2004 la Commissione Finanze ha approvato due risoluzioni sulla ricollocazione degli uffici finanziari di Cagliari presentate rispettivamente da Benvenuto e Maurandi (n. 7-00411) e da Antonio Pepe e Anedda (n. 7-00432);

entrambe le risoluzioni approvate impegnano il Governo a contrastare i progetti di scorporo degli uffici finanziari, a condurre analisi benefici/costi sui progetti stessi, ad acquisire i pareri degli enti locali, e nel caso specifico, a disporre la revoca del progetto di scorporo e trasferimento della cosiddetta cittadella finanziaria di Cagliari;

finora non sembra che sia stato adottato alcun atto per porre in essere i comportamenti richiesti dalle risoluzioni approvate —:

quali atti abbia compiuto o intenda compiere per disporre la revoca del progetto della cittadella finanziaria di Cagliari, secondo gli impegni contenuti nelle richiamate risoluzioni approvate dalla Commissione Finanze. (5-03394)

BENVENUTO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

persiste incertezza sui criteri di applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale — se in misura proporzionale ovvero a tassa fissa sugli atti di intestazione fiduciaria degli immobili e su quelli di reintestazione dei medesimi immobili al momento della scadenza del mandato fiduciario, fermo restando che l'imposta sul reddito continua a far capo all'effettivo proprietario e che l'ICI viene regolarmente corrisposta dalla società fiduciaria a decorrere dalla data dell'intestazione del bene;

alcune direzioni regionali delle entrate, segnatamente quella della Lombardia, hanno ritenuto, correttamente, di assoggettare tali tipologie di atti all'imposta di registro in misura fissa, a causa dell'alternatività di tale imposta con l'IVA;

la giurisprudenza si è costantemente e pacificamente orientata nel senso che gli atti di intestazione fiduciaria degli immobili non producono alcun effetto traslativo della loro proprietà sostanziale, la quale rimane viceversa in capo al proprietario-fiduciante, trattandosi di atti di mera esecuzione del mandato fiduciario di amministrazione, il cui compenso è già regolarmente assoggettato ad IVA;

l'associazione di categoria delle società fiduciarie (ASSOFIDUCIARIA) ha invano richiesto alla Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle entrate, il 20 dicembre 2000 ed il 4 luglio 2002, l'assunzione di una posizione univoca da parte dell'Amministrazione finanziaria sul tema, attraverso il recepimento dell'articolata e condivisibile interpretazione fornita dalla Direzione regionale delle entrate della Lombardia;

l'assenza di una presa di posizione in materia da parte dell'Agenzia delle entrate ha determinato una intollerabile e dannosa incertezza per il settore fiduciario e per la sua clientela, con grave nocimento per il corretto funzionamento del mercato finanziario —:

quali iniziative intenda assumere per far sì che l'Amministrazione finanziaria adotti una posizione definitiva su tale questione, nel senso di chiarire che gli atti di intestazione fiduciaria di immobili a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e quelli di reintestazione da parte di queste ultime ai fiducianti, siano assoggettati all'imposta di registro in misura fissa. (5-03395)

Interrogazione a risposta scritta:

ANTONIO PEPE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 recante « Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488 » all'articolo 9 « Trasferimento delle opere della gestione separata e dei progetti speciali » al comma 3 dispone: « Le opere già completate sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario *ad acta*. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al pagamento degli importi ancora da corrispondere all'appaltatore o al concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che risulteranno dovuti a seguito della risoluzione delle controversie eventualmente insorte durante l'esecuzione del contratto. »;

il commissario *ad acta* ingegnere Giuseppe Consiglio, nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 59/44 del 19 giugno 1993, con decreto n. 2261 della Regione Campania del 2 marzo 1994, individuato negli stessi concessionari i destinatari dei trasferimenti, trasferiva al concessionario Consorzio Acquedotti Valli del Sele, Calore e Montestella le opere ed i progetti realizzati in concessione (articolo 1);

il decreto del Commissario *ad acta* determinava l'immediata successione del destinatario del trasferimento in tutti i

rapporti giuridici ed amministrativi già facenti capo all'amministrazione concedente (articolo 2);

in sede di trasformazione dell'ente pubblico economico in società per azioni, ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono insorte perplessità circa la titolarità del diritto di proprietà delle opere trasferite e più propriamente se le opere siano state trasferite al Consorzio Acquedotti Valli del Sele, Calore e Montestella in proprietà o ad altro titolo;

la titolarità o meno del diritto di proprietà su tali opere da parte del Consorzio comporta evidenti e dirette conseguenze in ordine alla definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti nonché nella definitiva determinazione della misura del capitale sociale della neonata società per azioni;

analoga situazione si è anche riscontrata al Consorzio Acquedotti dell'Ausino —

se, in virtù ed in considerazione della normativa di riferimento e dell'innanzi indicato decreto, il trasferimento di cui trattasi è configurabile giuridicamente come trasferimento in proprietà delle dette opere, realizzate in concessione in epoche diverse dalla ex Casmez in favore del Consorzio, o ad altro titolo. (4-10598)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interrogazione a risposta scritta:

GRANDI. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

è inaccettabile, oltre che incomprensibile, che la Federazione Nazionale della Stampa non venga ammessa al tavolo negoziale con l'Aran per la definizione del contratto dei giornalisti che lavorano negli uffici stampa della Pubblica Amministrazione;

l'esclusione della FNSI da ogni trattativa con l'Aran, sancita dalle recenti